

Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016

Tardiva produzione di documenti nuovi concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda - Esame da parte del c.t.u. contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del c.t.u. contabile - Ammissibilità ex art. 198 c.p.c. - Fattispecie.

In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti).

Corte Cassazione, Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8403 del 27/04/2016